

Allegato alla delibera n. 39 del 23.05.2018

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti disposizioni hanno per oggetto le misure organizzative e procedurali mediante le quali l'Agenzia FoReSTAS a attua i principi e le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato come Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 2

Titolare del trattamento

1. Con riferimento ai dati trattati dall'Agenzia FoReSTAS, il titolare del trattamento è l'Agenzia FoReSTAS in persona dell'Amministratore Unico, suo rappresentante legale pro tempore.
2. Il titolare del trattamento assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento anche mediante delega delle relative funzioni al direttore generale e ai dirigenti secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Art. 3

Delega delle funzioni del titolare del trattamento

1. Sono contestualmente delegate al Direttore Generale le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento e, in particolare, i compiti previsti dal Regolamento aventi ad oggetto:
 - a) l'adozione, e ove necessario riesame e aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo standard comuni a tutti gli uffici dell'Agenzia;
 - b) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
 - c) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (privacy by default);

- d) lo svolgimento degli adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento;
- e) la tenuta del registro delle attività di trattamento in modo da assicurarne, per gli aspetti di competenza, la corretta compilazione e il costante aggiornamento e revisione;
- f) la rilevazione e la segnalazione al responsabile della protezione dei dati (RPD), secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (WP29), dei casi nei quali effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del RPD, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.
- g) la collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia FoReSTAS, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;
- h) la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti.

2. Sono delegate ai Direttori di Servizio (e al Direttore Generale per i procedimenti che presidia in via diretta) le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento e, in particolare, i compiti previsti dal Regolamento aventi ad oggetto:

- a) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;
- b) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;
- c) l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento;
- d) l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
- e) l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento;
- f) l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento;
- g) la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento;
- h) l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento;
- i) l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento;
- j) l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento;
- k) la formale individuazione, nelle rispettive strutture, degli incaricati del trattamento;

- l) la collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia FoReSTAS, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;
- m) la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti;
- n) la cooperazione con il Direttore Generale nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti in base al comma 1 del presente articolo.

Art. 4

Incaricati del trattamento

1. Sono incaricati del trattamento i dipendenti e collaboratori che agiscono sotto l'autorità del titolare del trattamento, i quali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento hanno accesso ai dati personali e al loro trattamento previa formale designazione e dopo essere stati debitamente istruiti e formati.

Art. 5

Responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia FoReSTAS, con le competenze e le prerogative previste dagli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento, è individuato alternativamente con delibera del titolare del trattamento:

- tra i dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS;
- tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali che costituiscono il sistema Regione, come definito dal comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- tra professionisti o imprese all'uopo qualificate.

2. Al fine di consentire al responsabile della protezione dei dati di eseguire i compiti ad esso attribuiti dal Regolamento, l'Agenzia FoReSTAS fornisce al medesimo le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Art. 6

Registro del titolare del trattamento

- 1. Il registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità dell'Agenzia FoReSTAS, è compilato dalla Direzione Generale, che ne cura il costante aggiornamento e revisione.
- 2. Il registro del titolare del trattamento può essere detenuto, previa specifica delega, dal responsabile della protezione dei dati.

Art. 7

Procedimento in caso di violazione dei dati personali (data breach)

1. Il procedimento in caso di violazione dei dati personali è disciplinato con specifiche misure organizzative approvate dal Direttore Generale dell'Agenzia.